

N. 3124

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FILOGRANA, TONIOLLI, SCHIFANI,  
CORTELLONI, BETTAMIO, MELUZZI, FLORINO, DE ANNA  
e MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1998

---

Disciplina delle scommesse sportive a quota fissa

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 8

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è fondato sulla necessità di condurre ad un sistema di libero mercato la materia delle scommesse sportive in Italia, allo scopo d'evitare per il futuro gli inconvenienti d'un sistema monopolistico che per definizione offre un servizio inferiore a quello fornito da compagnie private.

La positiva esperienza della legislazione vigente in Austria (dal 1919) e in Gran Bretagna (dal 1963) è stata suffragata in Italia, recentissimamente, dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 («collegato» alla finanziaria 1998), recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che all'articolo 19, comma 4, nel definire disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, fornisce una significativa apertura alle posizioni sostenute nella presente proposta, affidando intanto ad un futuro regolamento (da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa) la revisione organica dell'attuale disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio (di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973).

Del resto, una rilevante anticipazione di tale posizione istituzionale è già avvenuta con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 («collegato» alla finanziaria 1997), che all'articolo 3, comma 78, recita:

«Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonchè al riparto dei relativi proventi. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicità, provvede direttamente l'amministrazione ovvero è opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformità delle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

Un'analisi macroeconomica sulle attività di gioco-scommessa nei Paesi dove tale attività è legale (con particolare riferimento ai «giochi d'abilità a quota fissa») consente di riscontrare risvolti positivi dall'introduzione di tale regime nel nostro Paese, sia in ordine al numero delle persone impegnate nel settore (un incremento di circa 70.000 posti

di lavoro) che in ordine ad un aumento delle entrate tributarie e ad altri tipi di benefici ricavabili da quest'attività. L'approvazione del presente progetto legislativo potrebbe consentire allo Stato italiano una vittoria in termini di maggiori entrate (conseguenti al prevedibile numero delle giocate) e di maggiori spazi per le speranze, i sogni e le concrete possibilità di vincita per tanti italiani, nonchè contemporaneamente una sconfitta decisiva per le scommesse clandestine, affidate spesso ad una microcriminalità di difficile individuazione e di faticoso perseguimento giudiziario, nonchè gestite direttamente - in casi sempre più frequenti - dal mondo dell'usura e della criminalità organizzata, interna ed internazionale (basti pensare che - secondo stime non ufficiali - il solo «totonero» calcistico muove annualmente circa 4.000 miliardi, e che le statistiche relative ai detenuti per reati di questa specie offrono elementi valutativi «per difetto», non potendo classificare tanti reati - contro il patrimonio ed anche contro la persona - sulla base del presumibile movente). La legge italiana presuppone in materia una ben definita differenza tra i concorsi-pronostici (ad esempio, «Totocalcio») e le scommesse offerte dai *bookmakers*:

il concorso-pronostico è un contratto plurilaterale, cioè un contratto unico tra tutti i giocatori in cui il totalizzatore (persona che s'incarica d'organizzare la raccolta delle puntate, totalizzarle e dividerle tra gli stessi giocatori, dopo aver detratto le spese corrispondenti, gli utili e gli oneri fiscali) rimane estraneo al contratto stesso e non corre alcuna alea;

il coordinamento di scommesse integra una serie di contratti bilaterali tra chi scommette e chi accetta le scommesse, caratterizzati dall'alea per entrambe le parti.

### *1. La situazione delle scommesse sportive in Italia*

La posizione della legislazione italiana in materia appare ora mutare progressivamente

orientamento, considerando che il gioco d'azzardo (esistente da migliaia d'anni nella storia dell'umanità) è una significativa fonte di reddito per i governi dei vari Stati e che il settore privato del mondo del lavoro ha da tempo riconosciuto il potenziale del gioco aleatorio nelle promozioni commerciali; questo rappresenta inoltre un'importante fonte di finanziamento per molte associazioni (sportive, religiose, politiche e di beneficenza). Passiamo, allora, sinteticamente in rassegna talune tra le principali novità che in materia si preparano nella legislazione italiana per il 1998.

Il «Totosei» è - com'è ormai notorio - un nuovo concorso legato al calcio, che comincerà dalla stagione 1998-1999 e consentirà di scommettere - nelle ricevitorie che attualmente gestiscono «Totocalcio» e «Totogol» - sul numero di *goal* in 6 partite.

È previsto un totale degli incassi per lire 3.710 miliardi (compresi «Totocalcio» e «Totogol»), mentre le percentuali per la Federazione italiana gioco calcio (FIGC) sono così ripartite: 6 per cento da «Totosei», 5,5 per cento da «Totocalcio» e 6 per cento da «Totogol»; se invece gli incassi superano 3.850 miliardi di lire, la percentuale sul «Totosei» sale al 12 per cento.

Le scommesse sportive sono - com'è noto - scommesse su singoli eventi di varie discipline che fanno parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Si prevede il loro inizio in occasione dei prossimi Campionati mondiali di calcio; sono state avanzate proposte per annesso alla disciplina delle scommesse sportive manifestazioni nazionali e internazionali di calcio, basket, equitazione, pallavolo ed automobilismo. Sedi delle scommesse saranno le agenzie ippiche e le totoricevitorie. Sul totale degli incassi, una percentuale variabile dal 35 per cento al 65 per cento sarà destinata alle singole federazioni sportive interessate.

L'incremento nelle entrate dello Stato, del CONI e delle singole federazioni sportive sarà dunque ingente.

## 2. La situazione delle scommesse sportive all'estero

In Gran Bretagna le scommesse sono consentite in varie forme da molti anni; all'inizio del XIX secolo le ricevitorie conobbero un periodo di crescente popolarità, prima che venissero vietate per ragioni di ordine pubblico nel 1853 (anno in cui v'erano 400 ricevitorie nella sola Londra). Le ricevitorie vennero reintrodotte il 1° maggio 1961, poco prima della legge del 1963 riguardante le attività di gioco ed i concorsi-pronostici (*Betting & Gaming Act*): questa legge fu introdotta nell'ordinamento inglese per risolvere il problema delle scommesse clandestine e per raccogliere fondi a favore dell'erario.

Le altre scommesse sportive - al contrario delle scommesse ippiche - hanno una storia relativamente breve. Introdotte per la prima volta dai *bookmakers* inglesi, le scommesse sportive a quota fissa sono aumentate negli ultimi vent'anni, generando di recente ulteriori variazioni, quali ad esempio il cosiddetto *spread-betting*, ossia una forma di compravendita di «prezzi» simile a procedimenti delle compensazioni economiche (da cui il sistema trae origine). Tecnicamente non ritenuto un sistema di scommesse, e quindi non soggetto alla legislazione sulle scommesse bensì alle linee-guida fissate dagli istituti finanziari, tale sistema consente vincite o perdite d'ingenti quantità di denaro. È possibile vincere somme ragguardevoli se i punti di una squadra di *cricket* eccedono la cifra di mercato specificata (per ogni *run* o punto sopra i 200, il giocatore vince una sterlina inglese per ogni *run*), oppure perdere somme altrettanto ragguardevoli se il risultato è inferiore (una sterlina inglese per *run* viene pagata dal giocatore all'organizzazione per ogni *run* al di sotto della cifra di mercato).

Oggi, in Europa, le scommesse sportive a quota fissa sono disponibili tramite *bookmakers* privati autorizzati - aventi sede in Austria, Belgio, Cipro, Gibilterra, Irlanda, Malta e Regno Unito - e tramite *bookma-*

*kers* gestiti dallo Stato in Finlandia, Olanda e Paesi scandinavi (in Finlandia e nei Paesi scandinavi le scommesse sulle partite sono a quota fissa, mentre le scommesse d'altro tipo - ad esempio, su chi vincerà il campionato - sono a quote variabili, ossia definite da un sistema a totalizzatore).

Esiste comunque una fiorente attività di scommesse d'oltre confine. I cittadini degli Stati in cui dette scommesse non sono ancora legali (come la Grecia e l'Italia) possono liberamente scommettere presso *bookmakers* dei Paesi in cui tali scommesse sono legali: per posta, telefono, *fax* e, con sempre maggiore frequenza, tramite *computer* (*Internet* o *software* per la trasmissione-dati BBS). D'altro canto, su tali fattispecie, eventuali leggi o norme nazionali d'ostacolo potrebbero violare il diritto comunitario europeo; inoltre, nelle comunicazioni per via di *modem* le singole autorità statali di polizia non hanno il potere di far osservare le leggi o le norme in vigore nei loro rispettivi ambiti territoriali. Perciò molti governi europei degli ultimi anni hanno preso in considerazione l'idea di lanciare le proprie attività nel ramo delle scommesse, specialmente da quando ci si è resi conto che - tramite lo sport - l'Erario potrà incassare ingenti somme di denaro sotto forma d'imposte sulle scommesse. Gli Stati che non approfittano dell'occasione offerta dai giochi non possono far altro che assistere passivamente ai benefici che tale azione apporta agli altri governi.

Peraltro, nella normativa comunitaria le scommesse a quota fissa sono considerate in maniera differente dalle lotterie o dalle scommesse a totalizzatore.

Esaminiamo, ora, sinteticamente talune tra le più frequenti forme di scommessa diffuse nell'ambito europeo.

Le scommesse a quota fissa (*fixed-odds bettings*) vengono effettuate in base a «quote» (*odds*), che decidono l'ammontare fisso della vincita se la scommessa è vincente. La cifra della vincita di ogni giocatore rimane invariata, cioè indipendente dal nu-

mero di vincitori. Ciò implica un notevole elemento di rischio da parte del *bookmaker*, in quanto il valore delle vincite potrebbe eccedere la cifra totale ricevuta dalle scommesse.

Il *bookmaker* è notoriamente un'imprenditore autorizzato dal competente ufficio (solitamente statale) ad accettare scommesse su manifestazioni sportive e d'altro tipo. Generalmente, i Paesi che permettono l'esistenza dei *bookmakers* impongono norme severe e restrizioni al funzionamento ed alla promozione dell'attività di scommessa.

Le scommesse a totalizzatore (*totalisor bettings*) sono effettuate a «quote» che variano in base al numero di vincitori, o (come nel «Totocalcio») senza indicazioni sull'ammontare della vincita; in quest'ultimo caso non sussistono rischi per l'organizzazione del gioco, in quanto il valore della vincita è sempre una percentuale del totale ricevuto dai giocatori. Il sistema a quote variabili è quello utilizzato da molti *bookmakers* in Europa sotto il controllo dello Stato.

Le rimanenti scommesse sportive (*sports bettings*) riguardano gli sport diversi dall'ippica e dalle cinocorse.

### 3. Oggetto e scopo del presente disegno di legge

Il presente disegno di legge ha per oggetto la concessione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa. Tale concessione dovrebbe essere rilasciata (articolo 1) dal Ministero delle finanze, di concerto col Ministero dell'interno, e dovrebbe avere per oggetto (articolo 2) l'esercizio di tale attività da parte d'una società allibratrice, i cui requisiti d'idoneità sono individuati dall'articolo 4 sulla scorta dei seguenti principi e criteri ispiratori:

tutti gli operatori in Italia dovrebbero avere precedenti esperienze nel campo delle scommesse a quota fissa (particolarmente su eventi sportivi italiani), allo scopo di as-

sicurare che la compagnia non si venga a trovare in difficoltà finanziarie;

gli oneri tributari, relativi alla predetta attività, dovrebbero esser mantenuti entro limiti ragionevoli per garantire che il sistema risulti interessante, in quanto competitivo rispetto all'alternativa di scommettere con *bookmakers* illegali (ad esempio, tassare le scommesse al 20 per cento comporterebbe, da parte dei *bookmakers* ufficiali, l'offerta di quote assai inferiori a quelle offerte dal «Totonero»). Attualmente, in Inghilterra tali oneri sono pari al 6,75 per cento, in Austria s'aggirano su una media del 3 per cento, costituita da una tassa dell'1,5 per cento sulla puntata ed una che va dallo 0 per cento al 25 per cento sulla vincita, a seconda del valore della scommessa;

gli operatori dovrebbero dimostrare che è stato svolto un attento controllo sul personale impiegato dalla compagnia o dalle organizzazioni ad essa collegate, con particolare riferimento alla presentazione di un certificato penale «pulito» ed all'assenza di legami con la criminalità organizzata;

i *bookmakers* debbono versare una somma a titolo di deposito per garantire che, nel caso di difficoltà finanziarie, determinate cifre possono esser pagate;

l'attività di scommessa deve esser consentita solamente alle persone maggiori d'età;

gli operatori debbono esser dotati di strumenti tecnologici adeguati, in maniera da permettere che le informazioni relative alle scommesse vengano trasmesse per via telematica riducendo al minimo i rischi frode;

deve essere fissato un limite massimo per le puntate;

gli operatori dovrebbero poter discrezionalmente riservarsi di decidere se accettare o meno scommesse superiori ad un determinato ammontare o a determinate quote;

tutti i *bookmakers* dovrebbero esser tenuti ad osservare regole comuni, nel caso

di eventi non prevedibili (ad esempio: abbandono della gara).

Altre norme rilevanti del progetto possono essere considerati l'articolo 7 (definizione puntuale di disposizioni relative alle scommesse), l'articolo 8 (che prevede per le società allibratrici la predisposizione di un regolamento interno, da approvarsi a cura di un'apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno), l'articolo 9 (che istituisce un registro delle scommesse per ogni sede ove s'effettui la raccolta delle puntate), le disposizioni fiscali di cui all'articolo 10 (istituzione di un'imposta unica sulle scommesse), i casi di esclusione dall'attività allibratoria (articolo 11) e la devoluzione di funzioni di garanzia e di controllo alla competenza della commissione predetta (articolo 12). L'articolo 13 rinvia ad un apposito regolamento d'attuazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### *4. L'impatto macroeconomico della presente proposta*

Rilevantissimo sarebbe l'impatto macroeconomico, conseguente all'approvazione d'una proposta legislativa di questo tenore.

Attualmente il «giro d'affari» delle scommesse regolamentate dalla presente proposta ammonta a circa 40.000 miliardi, già di per sè costituenti una somma ragguardevole per l'Erario. A prescindere da

ogni altra argomentazione, c'è da evidenziare che l'applicazione del nuovo sistema genererà almeno 70.000 posti di lavoro, con un ulteriore «giro» derivante dalla nota legge economica del «moltiplicatore» e dell'«acceleratore». Infatti, solo per fare qualche esempio, 70.000 posti di lavoro produrranno:

a) redditi netti per circa 2.000 miliardi, di cui una larga parte destinata al consumo (e, quindi, a produrre nuovo reddito che a sua volta produce altro reddito, e così «a cascata»);

b) un incasso per lo Stato, scaturente dalle ulteriori entrate fiscali relative a tutti i redditi così evidenziati, per un importo di circa 10.000 miliardi;

c) un incremento indotto, per i fondi di previdenza e d'assistenza ai lavoratori, di circa 5.000 miliardi ulteriori.

La proposta non andrebbe illustrata oltre, in virtù degli evidenti e positivi risultati economici; peraltro non va tralasciato che anche le entrate fiscali sono a loro volta produttrici di reddito, siano esse destinate a spese correnti o ad investimenti: il tutto per una cifra stimata di circa ulteriori 15.000 miliardi di lire.

Sotto il profilo economico, per concludere, la presente iniziativa non potrà che produrre benefici per il Paese, oltre quello che è stato ragionevolmente dimostrato.

Per dare dunque finalmente all'Italia - in materia - la possibilità di «lanciarsi» veramente in Europa, si confida nell'approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Concessione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa)*

1. L'esercizio delle scommesse a quota fissa è consentito alle società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, cui sia stata rilasciata apposita concessione, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le società interessate presentano istanza di rilascio della concessione al Ministero delle finanze, che provvede, di concerto col Ministero dell'interno, alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, la concessione si intende rilasciata, fatte salve le ipotesi di decadenza o di revoca, di cui all'articolo 6.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

*a)* per società allibratrice, la società titolare della concessione di cui all'articolo 1;

*b)* per scommessa a quota fissa, la scommessa la cui eventuale vincita è preventivamente determinata dalla società allibratrice sulla base di un rapporto punta-ta-vincita che non può superare il limite di 1 a 100.

## Art. 3.

*(Durata della concessione)*

1. La concessione ha validità quinquennale ed è rinnovabile, alla scadenza, su istanza del concessionario ai sensi dell'articolo 1.



## Art. 4.

*(Requisiti per il rilascio della concessione)*

1. La concessione per l'esercizio delle scommesse a quota fissa è rilasciata a società che soddisfino interamente i seguenti requisiti:

a) solidità finanziaria comprovata dalla presenza di capitale sociale non inferiore a quello richiesto per la costituzione di società per azioni, interamente versato;

b) completa trasparenza della struttura societaria per quanto concerne la titolarità delle quote o delle azioni;

c) identificazione dell'oggetto sociale con la sola ed esclusiva attività di allibratore di scommesse a quota fissa;

d) titolarità delle quote o azioni:

1) alle sole persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

2) a persone giuridiche i cui soci siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

e) capacità di controllo sul personale impiegato nei centri di raccolta delle scommesse, anche se appartenente ad organizzazioni di cui la società eventualmente si avvalga per tale attività. Tale personale deve comunque essere in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

f) capacità di offrire al personale di cui alla lettera e) gli strumenti e la capacità operativa necessari ad una raccolta tecnologica e completamente informatizzata, sull'intero territorio nazionale, che consenta la gestione dei dati in tempo reale da parte di tutti gli operatori.

## Art. 5.

*(Oggetto delle scommesse a quota fissa)*

1. Le scommesse a quota fissa possono avere per oggetto tutte le manifestazioni e

le competizioni sportive nazionali, estere ed internazionali inserite nel calendario ufficiale di una Federazione sportiva nazionale, estera od internazionale.

#### Art. 6.

##### *(Decadenza e revoca della concessione)*

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno successivo a quello in cui se ne è verificata la causa, dichiara la decadenza della concessione:

a) per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) per interruzione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore.

2. La revoca della concessione è disposta ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge;

b) per violazione di disposizioni di legge, da individuare con il regolamento di cui all'articolo 13.

#### Art. 7.

##### *(Disposizioni relative alle scommesse)*

1. Possono effettuare le scommesse di cui alla presente legge le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. La società allibratrice è tenuta a verificare il requisito di cui al comma 1 prima di accettare la scommessa.

3. È fatto divieto alla società allibratrice di accettare scommesse da parte di soggetti che risultano, secondo l'ordinaria diligenza, palesemente incapaci.

4. Le scommesse sono effettuate mediante versamento della puntata alla società allibratrice, che rilascia relativa ricevuta di giocata contenente:

a) data e numero progressivo relativo alle scommesse effettuate nella giornata;

b) indicazione della competizione o manifestazione sportiva oggetto della scommessa;

c) data di svolgimento e orario di inizio dell'evento di cui alla lettera b);

d) rapporto numerico puntata-vincita relativo alla scommessa stessa;

e) importo lordo della puntata;

f) indicazione della ragione sociale della società allibratrice e dei segni distintivi di questa regolarmente registrati o depositati;

g) indicazione del numero della concessione di cui all'articolo 1 e data del rilascio della stessa.

5. La ricevuta di giocata rilasciata dalla società allibratrice equivale ad accettazione della scommessa e fa piena prova ai sensi dell'articolo 2712 del codice civile.

6. La scommessa può essere effettuata anche mediante comunicazione telefonica, telematica, a mezzo facsimile e telescrivente; in tali casi, l'accettazione della stessa è subordinata alla conferma, redatta per iscritto e contestuale alla giocata stessa, da parte della società allibratrice.

7. La conferma di cui al comma 6 deve contenere gli elementi da apporre nella ricevuta di cui al comma 4.

## Art. 8.

### *(Regolamento interno)*

1. Ogni società allibratrice predispone il proprio regolamento, nel quale si regolano i rapporti tra scommettitore e allibratore, con particolare riferimento alle situazioni di carattere eccezionale che potrebbero turbare il regolare svolgimento delle giocate. Il regolamento è sottoposto, per l'approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 12

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere esposto al pubblico, in luogo accessibile a chiunque, in ogni locale ove si effettua la raccolta delle puntate.

## Art. 9.

*(Registro delle scommesse)*

1. In ogni sede ove si effettua la raccolta delle puntate deve essere tenuto un registro delle scommesse nel quale, contestualmente all'accettazione della giocata, è registrata ogni singola scommessa.

2. Nel registro delle scommesse sono riportati, con riferimento ad ogni singola giocata, i dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonchè, in calce ad ogni pagina, numerata progressivamente e vidimata ai sensi del comma 3 del presente articolo, i dati di cui alle lettere *f)* e *g)* del predetto articolo 7, comma 4.

3. Il registro di cui al presente articolo deve essere preventivamente vidimato presso le sedi locali dell'Ufficio del registro ed è parte integrante delle scritture contabili della società allibratrice.

## Art. 10.

*(Disposizioni fiscali)*

1. L'accettazione di scommesse costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse da istituire, con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 le società allibratrici titolari della concessione di cui all'articolo 1 nonchè tutte le persone fisiche e le organizzazioni operanti per la società stessa relativamente alle scommesse da questi raccolte.

3. La base imponibile per l'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 è costituita dall'importo pagato dallo scommettitore senza alcuna detrazione.

4. L'aliquota dell'imposta di cui al presente articolo non può essere inferiore alla misura dell'8 per cento della base im-

ponibile così come determinata ai sensi del comma 3.

Art. 11.

*(Esclusioni)*

1. Le società allibratrici estere non soggette alla legge italiana, ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, legittimate ad operare ai sensi della legislazione vigente nei rispettivi Stati, possono operare mediante centri di trasmissione di dati la cui attività, di mera intermediazione, consiste nella prestazione del servizio di raccolta delle puntate e nella trasmissione dei relativi dati alla società allibratrice estera.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

Art. 12.

*(Commissione)*

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione di controllo e di garanzia sull'applicazione dei principi della presente legge.

2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno. La composizione, il funzionamento ed i compiti della Commissione sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

Art. 13.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 14.

*(Abrogazione di norme)*

1. È abrogata ogni norma in contrasto con la presente legge.



